

Linee guida per la realizzazione degli impianti eolici proposte dal Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano propone che venga emanato un atto di indirizzo per declamare in via generale e preventiva, attesi i prevalenti interessi alla tutela dei beni paesaggistici, ambientali e storico-culturali, la non realizzabilità degli impianti eolici che per loro caratteristiche sono qualificati a tutti gli effetti come impianti industriali del DPR 12/4/96 e s.m.i. sulla VIA:

- nelle aree dei Parchi, Riserve naturali, Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale di cui al DM 3/4/2000 e s.m.i, rotte di migrazione degli uccelli di cui alla L. 157/92, Oasi di Protezione della fauna istituite ai sensi delle varie leggi regionali;
- nelle Zone archeologiche;
- nelle aree ricadenti negli ambiti territoriali destinati a conservazione individuati nei Piani Territoriali Paesaggistici regionali, ove esistenti, o nelle linee guida per la loro adozione;
- nelle aree in cui ricadono "beni isolati" meritevoli di tutela individuati dagli allegati ai Piani Paesistici o alle Linee guida dei Piani Paesistici;
- nelle aree del demanio forestale caratterizzate da formazioni forestali ed arbustive naturali ed in quelle percorse o distrutte da incendi nelle quali è prevista la ricostruzione della copertura vegetale originaria;
- nelle aree del territorio regionale coperte da formazioni naturali boschive e/o da macchia mediterranea;
- nelle aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta.

La realizzazione di impianti eolici al di fuori dei casi precedentemente individuati e nel rispetto di tutta la normativa in materia ambientale, urbanistica e paesaggistica, dovrebbe essere sottoposta ad alcune condizioni, come, ad esempio:

- che la realizzazione degli impianti eolici venga subordinata alla redazione di piani energetico-ambientali regionali e di un piano di settore che individui le aree idonee, alla luce di quanto sopra;
- che venga presentato per l'esame delle Soprintendenze il progetto esecutivo, e non elaborati preliminari o di massima;
- che l'intervento sia conforme ai Piani Paesistici regionali o alle Linee guida dei Piani da adottare e non contrasti con gli atti di programmazione e con le attività di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici, archeologici, storici e culturali;
- che nelle aree di intervento non siano presenti specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie 79/409 e 93/43;
- che la dislocazione degli aerogeneratori nel sito sia tale da non costituire effetto barriera;
- che la distanza tra i singoli aerogeneratori sia non inferiore a 150 metri;
- che venga previsto il piano di dismissione degli impianti a fine ciclo di produzione con oneri a carico della ditta;

- che venga fissata idonea fideiussione in favore dell'Amministrazione regionale sia a copertura dei possibili danni in sede di esecuzione dei lavori sia a garanzia della dismissione degli impianti a fine ciclo produttivo.

Occorre poi approfondire il tema della competenza dell'Amministrazione dei beni Culturali degli impianti off-shore, a nostro avviso da incentivare evitando comunque l'impatto su ambiti marini e costieri di particolare valore ambientale.